

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 85 del 10/07/2019

OGGETTO: Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. (con sede legale in Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA n. 01880120249) e Safond - Martini S.r.l. (con sede legale in Via Terraglioni, 50 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - C.F. e P.IVA 03219800269).

Progetto di modifica del capping della discarica "Brugiane".

Comune di localizzazione: Montecchio Precalcino (VI).

Comuni interessati: Dueville (VI) e Villaverla (VI).

Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 30/03/2016 è stata presentata per l'intervento in oggetto da Safond - Martini S.r.l. (con sede legale in Via Terraglioni, 50 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - C.F. e P.IVA 03219800269), istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione e procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n.10/1999 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016), acquisita agli atti con protocollo regionale 123811.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso gli Uffici del Settore V.I.A. (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Con nota protocollo 133967 in data 06/04/2016, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A) hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 07/04/2016, sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico e della documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Montecchio Precalcino (VI). La medesima Società ha inoltre provveduto a depositare la succitata documentazione presso l'ARPAV - Direzione Generale, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, il Comune di Dueville (VI) e il Comune di Villaverla (VI):

In data 15/04/2016, presso la sala del Patronato di Levà di Montecchio Precalcino (VI), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della società Safond - Martini S.r.l. acquisita in data 20/04/2016 al protocollo regionale 155266).

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) del 29/06/2016. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, in data 07/07/2016, si è svolta, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli Uffici regionali competenti e il proponente, per alcuni approfondimenti istruttori.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 27/07/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per

l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 01/09/2016 protocollo 329409.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale) osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati di seguito (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Comune di Villaverla (VI)	23/05/2016	201599
Sig. Parise Giordano c/o Lista civica "Attivamente per Montecchio"	06/06/2016	219634
Circolo Legambiente "Pianeta Terra"	08/06/2016 23/06/2016	223222 245040
Comune di Dueville (VI)	14/06/2016	230012
Comune di Villaverla (VI)	05/07/2016	260865
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	02/08/2016	298083
U.O. Genio Civile Vicenza	29/09/2016	366455
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	10/12/2018	501484
Comune di Villaverla (VI)	17/04/2019	155164
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	08/05/2019	178713
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	08/05/2019	178724

La Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 05/08/2016 ha richiesto documentazione integrativa ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formalizzata alla Ditta proponente con nota protocollo 357080 in data 22/09/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Con nota in data 22/09/2016 - protocollo 357601 è stata comunicata alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 sono stati nominati i componenti del nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l. hanno provveduto a trasmettere la documentazione richiesta (con nota 357080 in data 22/09/2016) a tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, acquisita al protocollo regionale 417200 in data 27/10/2016.

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 01/02/2017, è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

AL DECRETO n. 86 del 20 AGO. 2019

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, in data 14/02/2018, si è svolta, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli Uffici regionali competenti, per alcuni approfondimenti istruttori.

Il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l. hanno provveduto a depositare:

- in data 04/04/2018 al protocollo regionale 125494, documentazione integrativa volontaria di aggiornamento (a tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) a quanto già depositato al protocollo regionale 417200 in data 27/10/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016);
- in data 10/12/2018 al protocollo regionale 502579, documentazione integrativa volontaria di precisazione (a tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) a quanto già depositato in data 04/04/2018 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Al fine di valutarne i contenuti della suddetta documentazione integrativa in data 11/07/2018 si è svolto, presso gli Uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e la Ditta proponente.

Il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l., a seguito di formale richiesta di accesso atti, ha acquisito il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A., svoltosi in data 09/05/2018. Il Consorzio, in relazione ad alcune criticità emerse in sede di discussione sul progetto in questione, ha provveduto a depositare una relazione tecnica di approfondimento (con nota acquisita al protocollo regionale 127380 in data 29/03/2019, (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del giorno 08/05/2019 è stato discusso l'argomento in oggetto e, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto il Comitato ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

Successivamente gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa V.I.A., con nota in data 30/05/2016 - protocollo regionale 210604 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016), hanno comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell'espressione del parere non favorevole di cui sopra.

Con nota in data 05/06/2019, acquisita al protocollo regionale 234683 in data 10/06/2019, l'Avvocato Antonio Ferretto, a nome e per conto del Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF, ha trasmesso le proprie osservazioni alla succitata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (pubblicate sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La discarica in oggetto, denominata "Brugiane", è ubicata nel Comune di Montecchio Precalcino (Provincia di Vicenza), nella frazione di Levà; si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi inorganici (terre di fonderia e terreni da bonifica) costituita da cinque lotti. I primi tre (lotti 1, 2 e 3), occupanti il fronte orientale della discarica, sono esauriti, ricomposti ed attualmente in fase di gestione post-operativa; il lotto 4, occupante il fronte nord-occidentale della discarica, è suddiviso in due settori (4.1 e 4.2), di cui il primo già esaurito e parzialmente ricomposto, ed il secondo attualmente prossimo all'esaurimento e marginalmente sigillato con argilla. Il lotto 5 rappresenta il completamento della discarica sul fronte sud-occidentale, il cui sedime è stato recentemente sopraelevato per garantire il franco di 2 m (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003), per la quota di imposta della barriera di confinamento, rispetto al massimo livello

della falda registrato nel marzo 2014; anche il lotto 5 è suddiviso in due settori (5.1 e 5.2) di cui il primo (settore 5.1) recentemente allestito.

La discarica ricade in un'area di cava di inerti esaurita (avente superficie di circa 20 ettari) ed il suo sviluppo ha seguito la successione dei provvedimenti di approvazione (dal 1999 al 2009), in maniera graduale e conseguente alla progressiva dismissione delle aree di cava; in particolare, l'ultimo progetto, relativo ai lotti 4 e 5, è stato approvato con la D.G.R. n. 1829 del 23/06/09.

I terreni interessati sono identificati catastalmente dai mappali nn. 95, 132, 133, 146, 147, 252, 350, 352, 354, 357, 359, 375, 378, 404, 405, 406, 411, 414, 416, 419, 422, 423, 424, 431, 432, 442(p), 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 457, nel Foglio n. 5 del Comune di Montecchio Precalcino (VI).

Durante i lavori di approntamento del lotto 4 e soprattutto del lotto 5, si è osservato la presenza, sul fianco ovest della scarpata di cava, di lenti argillose - limose che, riducendo la permeabilità idraulica verticale del sottosuolo, rendono problematico il drenaggio delle acque meteoriche.

Lo studio geologico ed idrogeologico, appositamente predisposto, ha evidenziato una diversità fra il lato ovest della discarica, dove è stata riscontrata una limitata capacità di infiltrazione, e quello est, che presenta invece una buona permeabilità idraulica.

Per prevenire le possibili conseguenze negative dovute alla scarsa capacità di drenaggio è stata proposta la modifica del capping, secondo una prima versione del progetto, presentata alla Regione Veneto in data 18/02/2015, che comprendeva, oltre alla suddetta modifica, la sopraelevazione della quota di imposta della barriera di confinamento del lotto 5, al fine di "ripristinare" il franco di 2 m rispetto alla falda sottostante, il cui livello ha registrato, fra il 2012 ed il 2014, un imprevedibile innalzamento.

Alla richiesta d'approvazione, la Regione Veneto ha risposto, con nota n. 81752 del 25/02/15, prefigurando la presentazione di:

- un'istanza di modifica dell'A.I.A. vigente per l'intervento di sopraelevazione della barriera di confinamento del lotto 5, che, qualificato come non sostanziale e necessario, è stato assentito col provvedimento n. 215641 del 22/05/2015;
- un'istanza di V.I.A. per la modifica del capping che, ritenendola una modifica sostanziale ai sensi di quanto previsto dalla normativa A.I.A. (superamento dei valori soglia stabiliti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II, titolo III bis, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), è stata inquadrata come intervento da assoggettare alla procedura (di V.I.A.), prevista dalla Parte Seconda, titolo III, del D.Lgs. n. 152/2006.

La seconda versione del progetto, allegata alla presente domanda di V.I.A., prevede una rimodellazione della copertura per i lotti 3, 4, e 5, atta a ridurre, il più possibile, la superficie scolante afferente al fronte ovest ed aumentando, di conseguenza, la superficie afferente al lato est; si prevede, nella nuova configurazione del capping, un innalzamento di 6 m della quota assoluta massima (circa 94 m s.l.m.), rispetto a quella della copertura a fine esercizio nel progetto approvato (pari a 88 m s.l.m., come indicato nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1829/2009).

La discarica è gestita dalla ditta proponente e vi sono conferiti i rifiuti provenienti dalle aziende aderenti al consorzio CO.STEF. (Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia), tra le quali la proponente stessa.

1. OSSERVAZIONI EX ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990

Con nota protocollata il 10/06/2019 l'avv. A.Ferretto ha trasmesso, per conto di CO.STEF., una Memoria partecipativa e osservazioni ex art. 10 bis Legge n. 241/90, alla quale è stato allegato un documento contenente le controdeduzioni ed osservazioni elaborate dal professionista incaricato, con i rilievi tecnici che smentirebbero "le deduzioni ed affermazioni di carattere tecnico-progettuale, come riferite al verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/05/2019, come riproposto nel preavviso di giuramento".

Nella suddetta Memoria si sostiene che il Comitato avrebbe tralasciato un rilievo importante nella vicenda: il Consorzio avrebbe avanzato la proposta del progetto allo scopo di neutralizzare le conseguenze - nel proprio Piano Finanziario - determinate dalle richieste formulate dalla Regione Veneto il 23/12/2014 (protocollo 548636), cui è seguita la sopraelevazione del fondo della discarica.

Lasciando per ultimo il rilievo che sarebbe stato omissivo, occorre preliminarmente osservare che tra le motivazioni di rigetto e le osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 intercorre - in astratto - una relazione di tipo logico-temporale in forza della quale le seconde (le osservazioni) succedono alle prime (le motivazioni di rigetto) e ciò per un'ovvia ragione funzionale. Il senso e l'utilità delle osservazioni riposano nella loro attitudine ed idoneità a superare le motivazioni di rigetto, mettendone in evidenza l'infondatezza.

AL DECRETO N. 86 del 20 AGO. 2019

Nel caso in esame, invece, tale relazione non ricorre, in quanto le osservazioni hanno una genesi antecedente ai motivi di rigetto e non sono, pertanto, sviluppate su un percorso argomentativo focalizzato sui motivi.

In altri termini, gli argomenti usati come osservazioni sono gli stessi che il Consorzio proponente aveva fornito prima dell'esame ultimo del Comitato Tecnico Regionale VIA, tant'è che - in una sorta di procedimento ribaltato - le motivazioni di rigetto sono in gran parte esposte in forma "controdeduttiva" rispetto a tali argomenti.

Basta leggere tale documento per rendersi conto che le osservazioni del proponente sono la ripetizione pedissequa ed esclusiva degli argomenti già forniti con le integrazioni del ottobre 2016, e con quelle volontarie del dicembre 2018 e dell'aprile 2019, cristallizzate nella loro originaria stesura, senza neppure il tentativo di una rielaborazione alla luce delle considerazioni specifiche del Comitato.

A titolo di esempio si consideri quanto riportato a pag. 2, laddove si riferisce che "(...) si tratterebbe di invasare ed allontanare una portata d'acqua che, in condizioni di precipitazione critica, ascende a 1500 lt/s (...)". L'argomento è utilizzato per sostenere che non risulterebbe praticabile il convogliamento l'acqua pluviale insistente sulla superficie della discarica verso un'opera di raccolta esterna.

La portata con cui dimensionare l'opera di scolo è stata indicata in 1500 l al secondo, ma proviene da un calcolo in cui il coefficiente di deflusso è stato assunto in modo non condivisibile. Infatti, il valore di 0,90 è indicato nella D.G.R. n. 2948/2009 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,..) ed è stato, invece, applicato dal proponente per la superficie della discarica, assimilandola quindi ad un grande piazzale asfaltato. Ciò è stato giustificato sulla base della considerazione che si tratta di una superficie "completamente impermeabile", ma è di tutta evidenza che non può essere assimilata alla superficie di un piazzale asfaltato o cementato la superficie di una discarica costituita da uno strato di almeno 1 m di terreno (oltre di terreno agrario). Ciò incide sia nella velocità di scorrimento, sia - soprattutto - nella capacità di assorbimento idrico: molto basso per una superficie in asfalto o in cemento, molto più alto in una superficie agricola, a verde, o, come nel nostro caso, del capping di una discarica.

Anche volendo ricalcare il metodo di calcolo utilizzato dal Proponente, pur essendovene disponibili di altri, più adatti a questo caso, osserviamo che adottando un coefficiente 0,20 (quindi di un terreno a verde), la portata di 1.500 m³ diventa di 333 m³, quindi molto più semplice da gestire sotto il profilo della realizzazione dell'opera di raccolta ed allontanamento.

L'argomentazione svolta dal Proponente è, pertanto, del tutto errata.

Infine, quanto al rilievo che sarebbe stato tralasciato, sulla finalità di ampliare la discarica per sopperire agli effetti negativi sul piano finanziario della sopraelevazione del fondo discarica, è sufficiente osservare che tale ragione è stata presentata dal proponente (e dal Comitato valutata) come una delle ragioni, ma non l'unica, e che l'impianto è di natura privata e come tale incardinato nell'ambito di un'iniziativa commerciale nel libero mercato.

Complessivamente, quindi, non si ravvisano valide ragioni per modificare i motivi di rigetto già comunicati, che sintetizzano le considerazioni esposte per esteso nel paragrafo 9.2 del parere, che qui si riporta integralmente.

2. DOCUMENTAZIONE PRODotta IL 10/12/2018 ED IL 29/03/2019

Il Co.Stef. ha prodotto nel marzo del 2019 un documento di "Precisazione sui 12 punti di criticità considerati nella Relazione istruttoria allegata al verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA relativo alla seduta del 09/05/2018".

Tale documento succede ad analogha documentazione volontariamente depositata il 10/12/2018, indicata come "Precisazioni in riferimento alle integrazioni volontarie presentate in data 04/04/2018".

Posta all'ordine del giorno della seduta del Comitato del 12/12/2018 (al n. 5), la discussione dell'argomento è stata rinviata su richiesta del Consorzio stesso, a seguito dell'incontro avvenuto il giorno 10/12/2018 tra la Provincia di Vicenza, il Comune di Montebelluna (VI) e Confindustria di Vicenza per lo stato di criticità societaria nel quale si trova la Ditta SAFOND - MARTINI S.r.l. e le relative ripercussioni sulla gestione della discarica in questione.

L'esame delle Precisazioni conduce alle seguenti considerazioni.

Punti 1 e 11

Il Proponente evidenzia che il progetto di ribaulatura è stato predisposto in seguito alle inattese problematiche di drenaggio sorte sul fronte occidentale della discarica nel corso dei lavori di approfondimento del lotto 4 e soprattutto del lotto 5, per la presenza di inaspettate lenti argilloso-limose, che hanno condizionato anche l'attività di estrazione nel lotto 5. Il progetto prevede una diversa e asimmetrica conformazione superficiale della discarica e l'introduzione di una membrana in polietilene allo scopo di ridurre l'infiltrazione idrica e la conseguente formazione di percolato.

La precisazione del Proponente conferma quanto rilevato dal Comitato, senza dover aggiungere altro se non ribadire che la caratterizzazione geologica, in sede di progettazione originaria, non aveva raggiunto l'obiettivo di descrivere in modo completo il sito.

Questo punto deve essere analizzato unitariamente con il punto 11, in cui si afferma che:

"l'alternativa progettuale alla baulatura asimmetrica (che è evidentemente la baulatura simmetrica), con previsione di una canale a pelo libero di raccolta al piede del capping, è stata approfondita con l'elaborato n. 6 della documentazione integrativa trasmessa nel mese di ottobre 2016".

In tale occasione la questione, sollecitata nella richiesta di integrazioni della Commissione VIA, fu affrontata ma risolta sulla base di alcune assunzioni non condivisibili.

La prima di queste attiene ai calcoli effettuati nell'ambito della Relazione Idraulica denominata "Calcolo della portata d'acqua scolante del fronte occidentale (e sud occidentale) della discarica, nell'ipotesi di capping simmetrico, da recintare ed esaurire".

L'alternativa progettuale presa in considerazione concerne essenzialmente nell'adozione di misure tese a sopperire all'asserito deficit di capacità di assorbimento dei terreni sul versante occidentale (soprattutto). Tale deficit è stato ricondotto alla presenza di alcuni strati di terreno impermeabile intercalati tra il terreno ghiaioso che prevalentemente caratterizza il sito, senza peraltro tradurlo in termini quantitativi utili ad apprezzare l'entità del suddetto deficit.

Per quanto l'evenienza di un difettoso deflusso/drenaggio delle acque pluviali, con possibile formazione di ristagni e sacche intrappolate nel terreno, comunque con incremento della pressione interstiziale, debba essere considerata sfavorevole e, quindi, da prevenire, occorre altresì premettere che le misure progettuali disponibili sono più d'una. Non solo, dunque, una canaletta di raccolta inserita nel perimetro della discarica, ma anche - ad esempio - la realizzazione di pozzi disperdenti o la formazione di pozzi drenanti.

Anche a prescindere da ciò, ci soffermeremo sulla soluzione della canaletta a pelo libero, della quale va detto innanzitutto che si tratta di un elemento progettuale usualmente già da tempo ricorrente negli impianti di discarica. Il fatto che in questo impianto non sia stata prevista e realizzata non ha fin qui determinato conseguenze negative, bensì un risparmio fin qui consolidato.

Vediamo ora qual è la conclusione del Proponente:

"(...) si tratterebbe di invasare ed allontanare una portata d'acqua che, in condizioni di precipitazione critica, ascende a 1500 lt/sec; dovrebbe pertanto essere assicurato un adeguato volume di laminazione (mitigazione idraulica) che, per una superficie impermeabile scolante di 8,5 ha, ascende circa 3.500 m³ e si dovrebbe porre in opera un collettore di esaurimento (necessariamente a gravità) del diametro di 1 m. A prescindere dall'evidente difficoltà tecnica di realizzazione del sistema di captazione a pelo libero di laminazione ... Non vi è alcuna certezza di poter attraversare (e gravare di servitù) terreni di altre proprietà con la condotta di scarico. In ogni caso, una siffatta soluzione richiederebbe un costo di investimento non indifferente che dovrebbe trovare compensazione con una ulteriore volumetria di discarica ed appare quindi ingiustificata a fronte della soluzione (certa) prospettata nel progetto in discussione».

Per inciso va detto che il Proponente ha indicato il Torrente Igna, come recettore finale, il quale scorre a circa 170 m dal sito della discarica.

La portata con cui dimensionare l'opera di scolo è stata indicata in 1500 l al secondo, ma proviene da un calcolo in cui il coefficiente di deflusso è stato assunto in modo non condivisibile. Infatti, il valore di 0,90

è indicato nella D.G.R. n. 2948/2009 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,..) ed è stato, invece, applicato dal proponente per la superficie della discarica, assimilandola quindi ad un grande piazzale asfaltato. Ciò è stato giustificato sulla base della considerazione che si tratta di una superficie "completamente impermeabile", ma è di tutta evidenza che non può essere assimilata alla superficie di un piazzale asfaltato o cementato la superficie di una discarica costituita da uno strato di almeno 1 m di terreno (coltre di terreno agrario). Ciò incide sia nella velocità di scorrimento, sia - soprattutto - nella capacità di assorbimento idrico: molto basso per una superficie in asfalto o in cemento, molto più alto in una superficie agricola, a verde, o, come nel nostro caso, del capping di una discarica.

Anche volendo ricalcare il metodo di calcolo utilizzato dal Proponente, pur essendovene disponibili di altri, più adatti a questo caso, osserviamo che adottando un coefficiente 0,20 (quindi di un terreno a verde), la portata di 1500 m³ diventa di 333 m³, quindi molto più semplice da gestire sotto il profilo della realizzazione dell'opera di raccolta ed allontanamento.

L'assunzione di tale valore è più che ragionevole e assolutamente prudente, considerato che i primi 50 cm della coltre di terreno agrario di 8,5 ha hanno una capacità di assorbimento (in relazione alla porosità del terreno) non inferiore a 5.000 m³, più del volume di 3.500 m³ che dovrebbe essere invasato (nell'ipotesi sovrastimata dal proponente).

Tutto ciò vale nell'ipotesi prospettata dal Proponente, vale a dire dell'inserimento di un telo impermeabile nel capping della discarica.

Quanto al costo che, comunque, la costruzione di una canaletta comporta, dobbiamo osservare che si tratta di una dotazione basilica degli impianti di discarica controllata, per cui non si pone il tema di dover reperire le correlate risorse economiche (tramite incremento del volume utile) a maggior ragione in quanto non si tratta di una discarica pubblica.

Un'ultima considerazione merita la proposta di introduzione di una membrana in polietilene, elemento che è stato dato per scontato nelle considerazioni fin qui esposte.

La misura proposta non è in astratto priva di condivisione, considerato che il materiale deposto in discarica non è interessato dai processi di mineralizzazione che riguardano, ad esempio, le discariche per rifiuti urbani, per le quali una carenza di idratazione potrebbe dar luogo a processi favorevoli, tipo quella della "mummificazione".

Tuttavia va osservato che l'introduzione di tale strato dovrebbe trovare giustificazione nel positivo bilancio tra i costi di realizzazione ed i benefici di riduzione del percolato. Se tale bilancio è, appunto, positivo, non si vede la ragione per cui la sua sostenibilità economica dovrebbe passare tramite un aumento di volume utile, misura a cui si ricorre allorché l'inserimento di un nuovo dispositivo progettuale non si paga da sé, ma deve trovare risorse di finanziamento con l'apporto in discarica i nuovi volumi di rifiuti.

Punto 2

Il contrasto del progetto di ampliamento della discarica con l'art. 29 del PTCP di Vicenza non sussisterebbe, secondo il Proponente, in quanto l'ampliamento sarebbe tale solo se vi fosse un incremento reale e, in ogni caso, la disposizione rientrerebbe nella sfera delle "direttive".

Posto che il carattere non vincolante della richiamata disposizione è indipendente dal carattere di direttiva o meno, va osservato che la ratio risiede nella localizzazione in zona di ricarica della falda acquifera, verso la cui tutela incide la presenza di un ammasso di rifiuti e dalle dimensioni dello stesso, a prescindere dalla sua impronta in superficie. In particolare, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui lo Studio di Impatto Ambientale avrebbe dimostrato "che l'intervento di ribaulatura di che trattasi non comporta alcun impatto diverso o additivo sulla falda sotterranea", dato che un incremento di volume dei rifiuti determina un incremento del rischio potenziale di inquinamento, che non può essere ritenuto azzerato dalla presenza delle barriere di cui la discarica è dotata.

Punto 3

Il Proponente sostiene che la falda non può esercitare alcuna spinta idrostatica nei confronti della discarica, relativamente ai lotti 4 e 5 e che "(...) maggiore è l'altezza dei rifiuti in discarica, maggiore è il contributo di peso stabilizzante (...) l'ulteriore apporto di materiali (sia rifiuto, siano rifiuti) e il

AL DECRETO n. 80 del 20 AGO 2019

conseguente rialzo del colmo della discarica avranno quindi un effetto positivo nel contrastare le spinte idrauliche dovute ad un eventuale innalzamento della falda sotterranea e non negativo (...)"

L'affermazione, benché piuttosto articolata, non supera il rilievo del Comitato sulla difficoltà di pervenire ad una modellazione attendibile degli effetti congiunti dei cedimenti e dell'innalzamento della falda sul pacchetto di fondo, per la vulnerabilità nei confronti dell'ambiente idrico sotterraneo, a fronte dell'apporto di un'ulteriore quantità di rifiuti.

Intanto, occorre dire che pronunciarsi sull'impossibilità di un innalzamento della falda espone al rischio di un'ulteriore smentita. Poi, si deve aggiungere che riportare il fenomeno ad uno schema concettuale di carichi uniformi sul fondo della discarica è poco prudente, dato che l'ammasso dei rifiuti è pur sempre connotato da una certa disomogeneità ed i cedimenti differenziali non possono essere esclusi. Anche le formule di calcolo devono essere prese con le dovute cautele, così come l'assunzione dei parametri da applicare ad esse e, in ogni caso, si tratta di cedimenti non irrilevanti.

Punto 5

La quinta argomentazione contesta che non siano "state fatte valutazioni degli effetti delle perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato di impermeabilizzazione. Ciò non corrisponde al vero, in quanto le suddette valutazioni sono state invece esaurientemente approfondite con l'elaborato 2B dello S.I.A., composto dalle relazioni tecniche a firma del Dott. Geol. Maurizio Chendi e della Prof. Ing. Simonetta Cola".

Il testo del punto 5 è il seguente:

"(...) Il S.I.A. non ha individuato effetti sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, poiché non si prevedono variazioni dei medesimi, rispetto a quelli identificati nella precedente procedura di V.I.A., per il progetto vigente; non sono state fatte valutazioni degli effetti delle perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato impermeabilizzante. (...)".

L'elaborato della Prof. Ing. Simonetta Cola, intitolato "Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica in Località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino gestita dalla Safond Martini S.r.l.", con data 10/06/2015, è stato predisposto - su richiesta della Regione Veneto - dopo gli avvenimenti di innalzamento della falda verificatisi fra il 2013 e il 2014, quindi prima dell'instaurarsi della presente procedura.

Il documento perseguiva l'obiettivo di dimostrare che quegli avvenimenti non avevano intaccato l'integrità della barriera di fondo della discarica e che non avevano dato luogo a fuoriuscita di percolato dalla stessa, mentre il rilievo del Comitato concerneva la diversa e più generale evenienza di "perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato impermeabilizzante", e ciò nel presupposto che ci troviamo in zona di ricarica della falda acquifera.

Il documento, ancorché pregevole per talune delle questioni approfondite, per quanto l'affermazione secondo cui il precetto normativo di un franco di sicurezza tra il fondo della discarica e la quota superiore della falda dovrebbe valere solo in fase di autorizzazione e costruzione della discarica, ma non nel caso della situazione di discarica riempita, non trovi fondamento nella normativa italiana, espone i propri limiti - riguardo al rilievo del Comitato - nelle sue stesse conclusioni.

Lo studio, infatti, per quanto concerne la capacità di tenuta della barriera di fondo e le valutazioni fatte riguardo al rapporto con la falda, precisa che le conclusioni sono valide "fintantoché la barriera di contenimento mantiene le caratteristiche dichiarate e verificate durante il collaudo", escludendo qualsiasi modifica delle caratteristiche di permeabilità dell'argilla a seguito, ad esempio, di fratture createsi per essiccamento o deformazioni eccessive del fondo.

Ma è proprio questo di cui si chiedeva una valutazione: su che cosa accade se le condizioni progettuali vengono meno e dovessero avvenire perdite accidentali di percolato o si dovessero verificare fessurazioni dello strato di impermeabilizzazione, posto che anche la previsione progettuale sull'assetto della discarica rispetto alla falda acquifera è già pacificamente venuta meno. E ancora, è evidente che la barriera di fondo non teme una sottospinta della falda allorché tutte le condizioni progettuali sono verificate, dall'integrità dello strato di impermeabilizzazione, dall'uniformità continuità del suo spessore, dall'inesistenza di

fessure, dall'assenza di cedimenti differenziali, dalla ripartizione uniforme e compatta del carico di rifiuti sovrastante.

La ripartizione uniforme del carico e delle tensioni, ad esempio, è un assunto teorico contro cui militano una molteplicità di condizioni reali, dalla eterogeneità del materiale stivato in discarica, dall'aleatorietà degli effetti della compattazione dello stesso nella fase di stesura, dalla presenza di elementi di discontinuità, quali i pozzi di raccolta del percolato con il proprio basamento, alla possibilità di cedimenti differenziali del terreno di base, anche conseguenti alla variabilità degli strati, già dimostratasi maggiore di quanto originariamente previsto.

Si deve quindi concludere che il rilievo di cui al punto 5 è rimasto senza riscontro anche dopo quest'ultimo documento volontario.

Punto 6

Il Proponente ha fornito alcune argomentazioni riguardo alla problematica della stabilità della copertura della discarica, anche considerate le azioni sismiche, che non superano le criticità sollevate in precedenza, in ragione della pendenza prevista dal progetto (25%).

Punto 7

L'argomentazione del Proponente verte su un argomento che non esprimeva sostanziali criticità.

Punto 9

Il comitato aveva rilevato che "Nel S.I.A. non è stato valutato l'effetto, sulla viabilità esistente, dell'incremento di traffico derivante dall'attività di rifacimento del capping, che richiederebbe il conferimento di materiali vari (argilla, ghiaia, terreno vegetale, elementi prefabbricati in c.a.v.), oltre che delle ulteriori quantità di rifiuti."

Il Proponente risponde che i flussi di traffico di mezzi pesanti per il trasporto di materiali e rifiuti necessari alla realizzazione dell'intervento saranno del tutto analoghi a quelli già valutati nella precedente procedura di approvazione del progetto.

Il chiarimento fornito dal Proponente può ritenersi esaustivo nel presupposto che, rispetto al progetto precedente, nulla sia mutato per quanto riguarda le caratteristiche della rete viaria e in relazione agli apporti cumulativi determinati da altre attività, presupposto che non può essere dato per scontato.

Punto 12

Riguardo all'innalzamento del colmo della discarica di 6 m e al relativo impatto paesaggistico, considerato in termini differenziali rispetto al progetto approvato, il Proponente ha argomentato attenendosi agli effetti del carattere simmetrico o asimmetrico della baulatura in copertura alla discarica, rivendicandone un carattere "lieve", senza però fornire elementi idonei a superare il carattere soggettivo tale valutazione.

3. CONCLUSIONI

Le Precisazioni pervenute nell'aprile 2019 non forniscono elementi idonei a modificare il quadro precedentemente delineato, né si tratta di elementi nuovi rispetto quelli già presi in considerazione, i quali, pertanto, seppur esaminati da diversa prospettiva, conducono a conclusioni sovrapponibili alle precedenti.

Va aggiunto che le suddette Precisazioni non hanno minimamente toccato il tema che era stato alla base del rinvio della discussione nella seduta del Comitato del 12 dicembre scorso, vale a dire "lo stato di criticità societaria nel quale si trova la Ditta SAFOND – MARTINI S.r.l. e le relative ripercussioni sulla gestione della discarica in questione".

Per ultimo si segnala quanto già evidenziato dalla Proponente con la documentazione volontaria trasmessa il 10/12/2018, relativamente all'elaborato intitolato "Consorzio titolare dell'autorizzazione – attività, consorziati, cicli produttivi e relative tipologie di rifiuti prodotti":

"(...) Al Consorzio aderiscono 53 società del settore delle fonderie e affini delle quali 25 situate nella provincia di Vicenza, 17 in altre province del Veneto e 11 in altre regioni del nord Italia e due società di gestione (Safond Martini Srl e Centro Risorse) oltre all'Associazione di Categoria (ASSOFOND). (...)"

Emerge da tale documentazione, pertanto, che il consorzio Co.Stef. è costituito anche da imprese che non possono essere annoverate fra le imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente.

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione regionale Pianificazione Territoriale, l'Arch. Mirko Campagnolo ed il Dott. Alessandro Manera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, ritenendo che non siano state risolte e superate le criticità sollevate nella proposta di parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 08/05/2019, esprime all'unanimità dei presenti, di confermare l'espressione di un

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni di seguito esposte:

MOTIVAZIONI:

le precisazioni pervenute nell'aprile 2019 non forniscono elementi idonei a modificare il quadro precedentemente delineato, né si tratta di elementi nuovi rispetto quelli già presi in considerazione, i quali, pertanto, seppur esaminati da diversa prospettiva, conducono a conclusioni sovrapponibili alle precedenti.

Va aggiunto che le suddette precisazioni non hanno minimamente toccato il tema che era stato alla base del rinvio della discussione nella seduta del Comitato del 12 dicembre scorso, vale a dire:

"lo stato di criticità societaria nel quale si trova la Ditta SAFOND - MARTINI S.r.l. e le relative ripercussioni sulla gestione della discarica in questione".

Per ultimo si segnala quanto già evidenziato dalla Proponente con la documentazione volontaria trasmessa il 10/12/2018, relativamente all'elaborato intitolato "Consorzio titolare dell'autorizzazione - attività, consorziati, cicli produttivi e relative tipologie di rifiuti prodotti":

"Al Consorzio aderiscono 53 società del settore delle fonderie e affini delle quali 25 situate nella provincia di Vicenza, 17 in altre province del Veneto e 11 in altre regioni del nord Italia e due società di gestione (Safond Martini Srl e Centro Risorse) oltre all'Associazione di Categoria (ASSOFOND)."

Emerge da tale documentazione, pertanto, che il consorzio Co.Stef. è costituito anche da imprese che non possono essere annoverate fra le imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente.

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. *Gianni Carlo Silvestrin*

Visto: Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. *Nicola Dell'Acqua*

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. *Luigi Masia*

Luigi Masia